



# COMUNE DI RESCALDINA

Città Metropolitana di Milano

Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)  
Tel. 0331.467811 - [www.comune.rescaldina.mi.it](http://www.comune.rescaldina.mi.it)  
P.IVA 01633080153 - PEC: [comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it)

Area 3 - Polizia Locale / Attività Economiche

## ORDINANZA N. 66 DEL 22/09/2020

**Oggetto:       REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLE AREE PEDONALI DI VIA BOSSI E PIAZZA CHIESA E RELATIVE MODALITÀ DI ACCESSO**

### IL RESPONSABILE

**Premesso** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 26/07/2000 avente per oggetto "Adozione del Piano Urbano del Traffico" e successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 08/11/2000 n. 108 avente per oggetto "Controdeduzioni alle osservazioni al Piano Urbano del Traffico e approvazione definitiva" esecutiva ai sensi di legge dal 20 Dicembre 2000, era stato approvato il Piano Urbano del Traffico riportante, tra l'altro, le aree stradali da pedonalizzare;

- **Considerato** che successivamente a tale data sono state realizzate le predette pedonalizzazioni tese al miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico e alla preservazione del patrimonio culturale e ambientale del centro storico;
- **Atteso** che le predette aree sono state completamente pavimentate con cubetti di porfido di caratteristiche essenzialmente pedonali, conformemente alla volontà dell'Amministrazione Comunale in sede di predisposizione degli strumenti urbanistici;
- **Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 19/03/2003 avente per oggetto "Istituzione di aree pedonali nell'ambito del territorio cittadino in piazza Chiesa e nel tratto di via Bossi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni";
- **Rilevato** che il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano approvato con deliberazione n. 1 del 01/02/2019 ha mantenuto lo schema delle aree pedonali esistenti;
- **Vista** l'ordinanza sindacale n. 2203 del 28/03/2003 con la quale sono state definite le modalità di accesso all'area pedonale suddetta;
- **Considerato** che l'Amministrazione Comunale ha installato una telecamera per il controllo degli accessi all'Area Pedonale ubicata in via Bossi nel tratto tra piazza Chiesa e via Legnano e che quindi occorre modificare ed integrare l'ordinanza citata al punto precedente;
- **Visto** l'art. 7 comma 9 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285, con il quale viene sancito che i Comuni provvedono a delimitare le Aree Pedonali e le Zone a Traffico Limitato, tenendo conto degli effetti sul traffico e sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio culturale e sul territorio;
- **Visti** gli artt. 3 e 159 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada);
- **Visto** il DPR 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione al Codice della Strada);

- **Visto** il T.U.E.L. D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

## **ORDINA**

Con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, siano adottati i seguenti provvedimenti di regolamentazione del traffico:

- **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, PER TUTTI I VEICOLI, ALLO SCOPO DI REALIZZARE DELLE AREE PEDONALI URBANE, NELLE STRADE E PIAZZE DI SEGUITO ELENcate DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00 DI TUTTI I GIORNI FERIALE E FESTIVI:**
  - a) **PIAZZA CHIESA** – sulla piazza, delimitata con ostacoli fissi, fra via Bassetti e Via San Bernardo
  - b) **VIA BOSSI** – nel tratto compreso tra via Bassetti e via Legnano
- **L'ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI IN POSSESSO DI APPOSITO CONTRASSEGNO.**
- **DI CONCEDERE IL TRANSITO A:**
  - a) velocipedi;
  - b) veicoli a braccia;
  - c) veicoli a servizio di persone disabili in possesso del contrassegno previsto dall'art. 188 c.d.s. D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e art. 381 DPR 16/12/1992 n. 495, che siano diretti ad attività e servizi presenti nell'area pedonale;
  - d) veicoli autorizzati intestati a residenti e non residenti che dispongono di autorimesse o posti auto in cortili privati nelle strade e nelle piazze sopra elencate;
  - a) veicoli autorizzati intestati a residenti che non dispongono di autorimesse o posti auto in cortili privati nelle strade e nelle piazze sopra elencate ma che hanno la necessità di raggiungere le loro abitazioni per motivi di carico e scarico;
  - e) i veicoli autorizzati intestati a titolari di esercizi commerciali anche se non sono residenti e non hanno disponibilità di un'autorimessa o di un posto auto, al fine di consentire le operazioni di carico e scarico nel rispetto degli orari indicati al punto 7;
  - f) mezzi previsti dall'art. 177 del c.d.s. D.Lgs 30/04/1992 n. 285 (veicoli adibiti a servizi di polizia o autoincendio o ambulanze), anche se non fanno uso dei dispositivi supplementari di allarme;
  - g) veicoli commerciali adibiti al trasporto merci, con peso complessivo sino a 3,5 t., che effettuano operazioni di carico e scarico presso le attività commerciali/ di servizio comprese nell'area pedonale, con possibilità di sosta ovunque non sia arrecato pericolo o intralcio alla circolazione, nelle fasce orarie 06,00 – 20,00;
- **DI AUTORIZZARE AD ACCEDERE NELL'AREA PEDONALE LIMITATAMENTE AL TEMPO NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO I SEGUENTI VEICOLI:**
  - a) i veicoli adibiti a servizi religiosi (solo nella zona pedonale di Piazza Chiesa) ;
  - b) carri funebri (solo nella zona pedonale di Piazza Chiesa);
  - c) mezzi per addobbi chiesa (solo nella zona pedonale di Piazza Chiesa);
  - d) i veicoli dei sacerdoti per le funzioni del proprio ministero (solo nella zona pedonale di Piazza Chiesa);
  - e) veicoli per matrimoni (solo nella zona pedonale di Piazza Chiesa);
  - f) i veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti

e di manutenzione sui servizi essenziali, purché muniti di scritte che li rendano individuabili (esempio, gas, acqua, energia elettrica, telefonia, etc.), previa comunicazione delle targhe dei veicoli con le modalità previste di seguito;

g) veicoli al servizio del recapito postale, previa comunicazione delle targhe dei veicoli con le modalità previste di seguito;

h) veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza per l'espletamento del servizio, previa comunicazione delle targhe dei veicoli con le modalità previste di seguito;

• SALVO LE DEROGHE SOPRA INDICATE, L'ACCESSO ALLE AREE PEDONALI E' CONSENTITO AI VEICOLI AUTORIZZATI CON LE MODALITÀ DI SEGUITO INDICATE:

a) La validità del permesso/autorizzazione per i residenti, titolari di esercizi commerciali e di servizi e di proprietari / usufruttuari di autorimesse o posti auto all'interno delle aree pedonali, decorre dalla data del suo rilascio o dell'inserimento nella "*lista autorizzati*" ed è valido fino alla perdita delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio al rispettivo titolare l'inserimento;

b) L'inserimento nella "*lista autorizzati*" o il rilascio del permesso/autorizzazione è sempre riferito alla targa del veicolo (autoveicolo, motoveicolo e ciclomotore)

c) L'inserimento nella lista autorizzati ed il permesso/autorizzazione è riservato ai seguenti soggetti:

▪ **residenti o usufruenti (a qualsiasi titolo) di immobili ad uso abitazione o autorimessa in aree pedonali che hanno necessità di accedere al luogo privato nel quale ricoverano il veicolo.** L'emissione del

permesso/autorizzazione o l'inserimento in lista autorizzati è subordinata alla dichiarazione di chi detenga la disponibilità legale dell'immobile o dell'area adibita al ricovero del veicolo, relativa alla disponibilità di aree box o cortili. Il permesso/autorizzazione viene rilasciato solo se il veicolo usufruisce di posto unico riservato. **Il permesso non consente la sosta su suolo pubblico.**

▪ **residenti o usufruenti di immobili ad uso abitazione in aree pedonali che non hanno la disponibilità di un'autorimessa o di un posto auto ma che hanno la necessità di raggiungere la propria abitazione con l'auto per motivi di carico e scarico;**

▪ **Non residenti in aree pedonali che abbiano la disponibilità di ricovero del veicolo in area privata.** L'emissione del permesso/autorizzazione o l'inserimento nella "*lista autorizzati*" è subordinata alla dichiarazione di chi detenga la disponibilità legale dell'immobile o dell'area adibita a ricovero per il veicolo circa la disponibilità di aree box o cortili. Il permesso/autorizzazione viene rilasciato solo se il veicolo usufruisce di posto unico riservato. **Il permesso non consente la sosta su suolo pubblico.**

• Per gli accessi all'area pedonale di via Bossi, l'inserimento nella "*lista autorizzati*" è previsto anche nei seguenti casi e con le modalità indicate:

a) VEICOLI CHE TRASPORTANO PAZIENTI CON TEMPORANEE DIFFICOLTÀ DI DEAMBULAZIONE O CON PATOLOGIE ACUTE, PER POTER ACCEDERE ALL'AMBULATORIO MEDICO: l'inserimento nella "*lista autorizzati*" deve essere effettuato di volta in volta previa comunicazione scritta al Comando di Polizia Locale, **almeno 24 ore prima dell'accesso.** L'autorizzazione al transito vale esclusivamente fino alle 24:00 del giorno richiesto per l'accesso. Qualora l'accesso all'ambulatorio venga effettuato in emergenza, il paziente potrà regolarizzare il transito nell'area pedonale **entro 72 ore dall'accesso** presentando obbligatoriamente certificazione

- rilasciata e vidimata dal medico curante tramite e-mail all'indirizzo [polizia@comune.rescaldina.mi.it](mailto:polizia@comune.rescaldina.mi.it) oppure a mano presso il Comando di Polizia Locale;
- b) VEICOLI COMMERCIALI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI, CON PESO COMPLESSIVO SINO A 3,5 T., CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO PRESSO LE ATTIVITÀ COMMERCIALI/ DI SERVIZIO COMPRESSE NELL'AREA PEDONALE: l'inserimento nella "*lista autorizzati*" viene effettuato previa richiesta formale dell'azienda che deve effettuare la consegna. L'autorizzazione al transito ha validità di un anno e premette il transito e la sosta **ESCLUSIVAMENTE** dalle 6:00 alle 20:00. La richiesta di inserimento nella "*lista autorizzati*" deve essere effettuata almeno 7 giorni prima del primo accesso. In caso di consegna urgente ed indifferibile (che dovrà essere giustificata in maniera formale sia dal cliente che dal fornitore), sarà possibile regolarizzare l'accesso all'area pedonale **entro 72 ore dall'ingresso** tramite e-mail all'indirizzo [polizia@comune.rescaldina.mi.it](mailto:polizia@comune.rescaldina.mi.it) oppure a mano presso il Comando di Polizia Locale;
- c) VEICOLI COMMERCIALI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI, CON PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 3,5 T., CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO PRESSO LE ATTIVITÀ COMMERCIALI/ DI SERVIZIO COMPRESSE NELL'AREA PEDONALE: l'inserimento nella "*lista autorizzati*" di questa tipologia di veicoli viene effettuata di volta in volta previa comunicazione scritta al Comando di Polizia Locale che valuterà l'effettiva necessità del transito ed è subordinata anche al nulla osta dell'Ufficio Lavori Pubblici.

- Il Comando di Polizia Locale potrà valutare casi particolari non inseriti nei punti precedenti al fine dell'inserimento in lista autorizzati o del rilascio di permessi/autorizzazioni.
- È previsto ritiro del contrassegno nei seguenti casi:
  - a) Permesso non più valido;
  - b) Permesso contraffatto;
  - c) Permesso utilizzato per un veicolo diverso da quello autorizzato.

Nei casi a) e b) il permesso viene ritirato, nel caso c) il permesso viene restituito al legittimo proprietario. Il permesso sarà revocato qualora l'abuso dovesse ripetersi una seconda volta.

**In tutti i casi sopra citati, il permesso non ha alcun valore e pertanto, chi ne usufruisce, incorre nelle sanzioni previste dal Codice della Strada.**

- Ove nel corso dell'anno venisse meno il possesso dei requisiti del titolare del permesso, lo stesso perde efficacia. Analogamente si procede per la "*lista autorizzati*", dalla quale la targa verrà cancellata qualora venissero meno i requisiti che ne hanno consentito l'inserimento.

### **DISPONE**

- La rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta nelle predette aree pedonali;
- Che i divieti siano resi noti mediante l'apposizione dei relativi segnali, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 comma 3 del D. L.vo. 285/1992.
- Di incaricare l'Ufficio Lavori Pubblici, all'apposizione dei cartelli segnaletici indicanti le aree pedonali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza e di rispettare tutte le

direttive e le prescrizioni.

La Polizia Locale e tutte le altre forze di Polizia Stradale indicate nell'art. 12 de Codice della Strada, sono incaricate alla vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti a norma di legge ai sensi del Codice della Strada e ss.mm.ii.

La presente ordinanza sarà resa pubblica tramite affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rescaldina

Le ordinanze in contrasto con la presente ordinanza sono annullate.

Responsabile del procedimento è la responsabile dell'area 3 Comm. Capo Alessandra Dall'Orto.

Contro la presente ordinanza è ammesso:

- Ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Lombardia.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione

Dalla Residenza Municipale, lì 22/09/2020

**IL RESPONSABILE**

***DALL'ORTO ALESSANDRA***

Atto sottoscritto digitalmente